



COMUNE di BRUNATE

Provincia di Como

REGOLAMENTO di POLIZIA MORTUARIA e ATTIVITÀ FUNEBRI e CIMITERIALI

- q **Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 25.02.2005, in vigore il 19.03.2005**
- q **Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 26.06.2007**
- q **Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 25.11.2008**

q **Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 31.01.2013**

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Articolo 1 Oggetto del regolamento
- Articolo 2 Competenze
- Articolo 3 Responsabilità
- Articolo 4 Presunzione di legittimazione
- Articolo 5 Servizi gratuiti ed a pagamento
- Articolo 6 Atti a disposizione del pubblico

CAPO II - FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

- Articolo 7 Deposizione della salma nel feretro
- Articolo 8 Modalità del trasporto e percorso
- Articolo 9 Riti religiosi o civili
- Articolo 10 Trasporto per e da altri Comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione
- Articolo 11 Trasporti in luogo diverso dal cimitero
- Articolo 12 Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali

TITOLO II - CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE **CAPO I - CIMITERO**

- Articolo 13 Cimitero
- Articolo 14 Disposizioni generali - Vigilanza
- Articolo 15 Reparti speciali nel cimitero
- Articolo 16 Ammissione nel cimitero

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- Articolo 17 Disposizioni generali
- Articolo 18 Piano regolatore cimiteriale

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Articolo 19 Inumazione
- Articolo 20 Cippo
- Articolo 21 Tumulazione
- Articolo 22 Inumazioni e tumulazioni – termini
- Articolo 23 Inumazioni e tumulazioni – oneri
- Articolo 24 Casi particolari di inumazione e/o tumulazione
- Articolo 25 Deposito provvisorio

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Articolo 26 Esumazioni ordinarie
- Articolo 27 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Articolo 28 Esumazione straordinaria
- Articolo 29 Estumulazioni
- Articolo 30 Esumazioni ed estumulazioni a pagamento
- Articolo 31 Oggetti da recuperare
- Articolo 32 Disponibilità dei materiali

CAPO V - CREMAZIONE

- Articolo 33 Urne cinerarie
- Articolo 34 Dispersione delle ceneri
- Articolo 35 Affidamento dell'urna cineraria
- Articolo 36 Autorizzazione alla sepoltura di urne
- Articolo 37 Cremazione dopo 10 anni per le salme inumate o dopo 20 anni per le salme tumulate

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

- Articolo 38 Orario
- Articolo 39 Disciplina dell'ingresso
- Articolo 40 Divieti speciali
- Articolo 41 Riti funebri
- Articolo 42 Sepoltura nei giorni festivi
- Articolo 43 Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture
- Articolo 44 Fiori e piante ornamentali
- Articolo 45 Materiali ornamentali

TITOLO III - CONCESSIONI
CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 46 Sepulture private
Articolo 47 Cappelle e tombe di famiglia
Articolo 48 Durata delle concessioni
Articolo 49 Modalità di concessione
Articolo 50 Uso delle sepolture private
Articolo 51 Manutenzione e canone periodico
Articolo 52 Costruzione delle opere - Termini

CAPO II – DIVISIONE E SUBENTRI

Articolo 53 Divisione e Subentri

CAPO III - REVOKA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 54 Revoca
Articolo 55 Decadenza
Articolo 56 Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza
Articolo 57 Estinzione

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO
CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 58 Accesso al cimitero
Articolo 59 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
Articolo 60 Responsabilità - Deposito cauzionale
Articolo 61 Recinzione aree - Materiali di scavo
Articolo 62 Introduzione e deposito di materiali
Articolo 63 Orario di lavoro e sospensione dei lavori
Articolo 64 Vigilanza
Articolo 65 Obblighi e divieti per il personale del cimitero

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI
CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 66 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
Articolo 67 Registrazioni delle sepolture
Articolo 68 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
Articolo 69 Schedario dei defunti
Articolo 70 Scadenziario delle concessioni

CAPO II - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 71 Efficacia delle disposizioni del regolamento
Articolo 72 Responsabile del servizio di polizia mortuaria
Articolo 73 Concessioni pregresse
Articolo 74 Atti e cautele per i gestori di cimiteri comunali diversi dal comune
Articolo 75 Sanzioni

Allegato "A" Parte I - Disciplina generale delle tariffe per i servizi funerari e cimiteriali
Parte II - Elenco dei beni, servizi e prestazioni soggette a tariffa

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto del regolamento

1.- Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui alla Costituzione, al titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., al libro terzo titolo I capo II codice civile, al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché alle leggi e regolamenti regionali, ha per oggetto, per quanto rientrante nella potestà regolamentare comunale, il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2 Competenze

1.- Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal sindaco, quando agisca quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale o dagli altri organi comunali nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e dell'articolo 4 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e succ. modif. Con deliberazione del consiglio comunale, tali funzioni potranno essere assegnate ad una delle forme associative previste dal Capo V del Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2.- I servizi inerenti la polizia mortuaria, le attività funebri e cimiteriali vengono effettuati in conformità del titolo V della parte I decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente azienda sanitaria locale, sulla base delle attribuzioni e competenze individuate dalla legislazione vigente.

3.- Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria, di attività funebri e cimiteriali sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'articolo 48, comma 3 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

4.- Per i servizi di polizia mortuaria, le attività funebri e cimiteriali gestiti nelle forme di cui all'articolo 113 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., le funzioni e l'organizzazione e le condizioni di erogazione del servizio, la verifica dei risultati, ove integrative del presente Regolamento, sono disciplinate rispettivamente dal consiglio comunale per le funzioni e l'organizzazione e dal contratto di servizio e carta dei servizi per le altre.

Articolo 3 Responsabilità

1.- Il comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose,

e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2.- Ove il comune non gestisca direttamente il servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche al soggetto gestore.

3.- Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

4.- Per i rapporti con il comune od il soggetto gestore da parte di terzi si fa rinvio all'articolo 4.

Articolo 4 **Presunzione di legittimazione**

1.- Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, imbalsamazioni o altri trattamenti, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, loculi, cellette ossario, ecc.) o l'apposizione di croci od altri simboli (lapidi, busti, ecc.) o la costruzione di manufatti comunque denominati (tombini, monumenti, ecc...) s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il comune o il soggetto gestore.

2.- Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il comune od il soggetto gestore, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante alla avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli, del sorgere della controversia, fino alla definitività della sua risoluzione, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, l'amministrazione comunali o il soggetto gestore estranei all'azione che ne consegue.

3.- L'amministrazione comunale o il soggetto gestore si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

4.- Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia sottopostagli.

Articolo 5 **Servizi gratuiti ed a pagamento**

1.- Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento e precisamente:

- a) la cremazione dei cadaveri di persone indigenti e residenti nel comune;
- b) l'inumazione, intesa come processo includente la sepoltura, l'apposizione del cippo identificativo, la manutenzione della fossa fino all'esumazione ordinaria, compresa, per le salme di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano decedute nel comune o residenti in esso al momento del decesso;
- c) l'esumazione ordinaria, alla scadenza del turno ordinario decennale di rotazione per i resti mortali di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano decedute nel comune o residenti in esso al momento del decesso;
- d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- e) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;

2.- Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal servizio sociale, in attuazione alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché alle leggi regionali ad essa conseguenti, con le procedure di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni e del regolamento comunale per l'erogazione dei servizi sociali, cui spetta la determinazione e l'aggiornamento dell'indice della situazione economica qualificante lo stato d'indigenza o dell'indice della situazione economica equivalente qualificante lo stato di bisogno della famiglia.

3.- La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 4 giorni dal decesso. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al comune entro 90 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile e il comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.

4.- Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

5.- Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nelle tabelle allegato "A" al presente regolamento, la cui Parte I costituisce atto fondamentale di cui all'articolo 42, comma 2, lettera f) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. La modifica della disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi (Parte I) non comporta modifica del presente regolamento.

6.- Il trasporto funebre costituisce servizio pubblico a pagamento anche quando sussistano le condizioni di gratuità di cui al comma 1, lettere a), b) e c);

7.- Il comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti adottati ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera g), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'amministrazione comunale ed i mezzi di copertura.

8.- Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.

9.- Eventuali servizi comunali che venissero utilizzati da altri comuni sono soggetti al pagamento delle tariffe di cui ai commi precedenti, salva la possibilità di stipula di convenzioni con i comuni interessati.

Articolo 6

Atti a disposizione del pubblico

1.- Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'articolo 52 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, perché possa essere compilato cronologicamente e giornalmente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2.- Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico e consultabili nell'ufficio di polizia mortuaria comunale:

- a) l'orario di apertura e chiusura;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione o qualsiasi altro atto che interessi la medesima concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif.

CAPO II
FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 7
Deposizione della salma nel feretro

1.- Nessuna salma può essere trasportata, salvo quanto previsto dall'articolo 17 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e quindi sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche stabilite dalla legislazione statale e regionale in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione od esecuzione, salvo quanto previsto dalle norme prescritte da convenzioni internazionali.

2.- La vestizione della salma e il suo collocamento del feretro è effettuata a cura dei familiari o loro incaricati o, se la salma si trovi in ospedale, casa di cura o di riposo, residenza sanitaria assistenziale, deposito di osservazione od altro luogo istituzionalmente preposto all'accoglimento dei cadaveri, a cura del personale del soggetto titolare della struttura. Possono essere consentite a terzi le prestazioni di conservazione temporanea della salma o altri trattamenti conservativi, inclusa l'imbalsamazione, limitatamente al tempo strettamente necessario per la loro esecuzione e previa verifica delle autorizzazioni ed abilitazioni caso per caso prescritte.

Articolo 8
Modalità del trasporto e percorso

1.- I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.

2.- L'autorizzazione ad esercitare attività di trasporto funebre è rilasciata previo accertamento dei requisiti relativi.

3.- Il comune esercita la vigilanza sui trasporti funebri avvalendosi di personale dipendente e, per gli aspetti igienico-sanitari, anche delle strutture dell'azienda sanitaria locale.

4.- Con il regolamento di cui all'articolo 48, comma 3 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. è individuato il personale cui spetta l'accertamento delle eventuali infrazioni alle norme del presente regolamento, nonché a quelle della legge regionale 18 novembre 2003, n. 22 e del relativo regolamento, prendendo atto che in difetto di definizione della sanzione amministrativa pecuniaria da parte della legge regionale, trova applicazione l'articolo 358, comma 2 regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif.

5.- Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa, luogo di culto comunque denominato od al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

6.- Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del comune.

7.- Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

8.- Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il responsabile del servizio di polizia mortuaria prenderà accordi con l'agente di polizia locale per gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Articolo 9
Riti religiosi o civili

1.- I sacerdoti della chiesa cattolica, i ministri degli altri culti i cui rapporti con lo Stato siano regolati dalle intese di cui all'articolo 8 della Costituzione, nonché i ministri dei culti i cui rapporti non siano ancora regolati dalle predette intese, ma abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e relativo regolamento di esecuzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.

2.- Per l'effettuazione di riti diversi da quelli del comma precedente, trova applicazione il presente regolamento e le disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.

3.- La salma può sostare in chiesa o luogo di culto comunque denominato o luogo di effettuazione dei riti richiesti, per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Articolo 10

Trasporto per e da altri comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione

1.- Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal comune ove è avvenuto il decesso o, comunque, competente per la formazione dell'atto di morte ai sensi dell'articolo 72 decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, con decreto a seguito di domanda degli interessati.

2.- L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'ufficiale dello stato civile o, in alternativa, dall'autorizzazione alla cremazione. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione nella domanda dei dati anagrafici identificativi del defunto, nonché del cimitero di sepoltura.

3.- All'autorizzazione è successivamente allegata l'attestazione relativa alla verifica del feretro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

4.- Le salme provenienti da altro comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente. E' tuttavia ammessa, su domanda degli interessati, l'eventuale sosta in chiesa o altro luogo di culto comunque denominato od altro luogo per l'effettuazione di riti, limitata alla celebrazione del rito religioso o civile, con prosecuzione diretta per il cimitero od, eventualmente, per altro comune.

Articolo 11

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1.- Il trasporto di salme nell'ambito del comune, anche in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal comune a seguito di domanda degli interessati.

Articolo 12

Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali

1.- Il trasporto sia nel territorio comunale che fuori di esso di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal comune.

2.- Se il trasporto è da o per Stato estero, provvede l'autorità competente di cui agli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, quali applicabili a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 e dei provvedimenti regionali attuativi.

3.- Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4.- Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti, di norma, in una cassetta di zinco chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. E' ammesso l'impiego di contenitori in altro materiale, quando ciò sia

previsto per particolari situazioni o trattamenti.

5.- Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, e riportante i dati identificativi del defunto.

TITOLO II CIMITERO E PRATICHE FUNERARIE

CAPO I CIMITERO

Articolo 13 Servizio di seppellimento

1.- Ai sensi dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e succ.modif., il comune provvede al servizio del seppellimento nel cimitero comunale.

Articolo 14 Disposizioni generali – Vigilanza

1.- E' vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'articolo 341 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., nonché agli articoli 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

2.- L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del comune e, in ogni caso, senza pregiudizio delle competenze di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., o della forma associativa prescelta.

3.- Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del titolo V della parte Prima decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

4.- Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

5.- Competono esclusivamente al comune od al soggetto gestore del cimitero le operazioni cimiteriali e le funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

6.- Il dirigente del competente servizio dell'azienda sanitaria locale controlla il funzionamento del cimitero e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 15 Reparti speciali nel cimitero

1.- Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, previa espressa individuazione nel piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico.

2.- Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per l'eventuale maggiore durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono interamente a carico dei soggetti o delle comunità richiedenti per tutta la durata, ivi incluse gli oneri di ripristino o di mantenimento successivamente alla scadenza.

3.- Si dà atto che gli arti anatomici, di norma, vengono cremati a cura ed onere dell'azienda sanitaria locale, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero od inumazione o tumulazione in sepoltura privata, previa

corresponsione di quanto previsto in tariffa.

4.- In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate in via generale dal piano regolatore cimiteriale adottato dal consiglio comunale.

Articolo 16 **Ammissione nel cimitero**

1.- Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- a) le salme di persone decedute nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) le salme di persone che, ovunque decedute, avevano, al momento della morte, la propria residenza nel comune;
- c) le salme delle persone non residenti in vita nel comune e morte al di fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;
- e) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate;
- f) le parti anatomiche riconoscibili di cui all'articolo 3 decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254.

2.- Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme, i resti mortali o le ceneri delle seguenti persone:

- a) decedute fuori dal Comune, ma nate a Brunate;
- b) nate fuori dal territorio di Brunate, la cui madre o padre, al momento della loro nascita, risiedeva a Brunate;
- c) nate in Brunate nel periodo in cui costituiva frazione di Como;
- d) che già residenti nel Comune, sono state ospitate in case di riposo o strutture sanitarie e lì hanno trasferito la residenza;
- e) proprietari di fabbricati sul territorio del Comune di Brunate, da almeno dieci anni precedenti il decesso;
- f) coniugi di persone aventi diritto a qualsiasi titolo alla sepoltura.

3.- Nei casi di cui al comma 2, gli interessati devono inoltrare apposita domanda documentata al Sindaco o all'Assessore delegato, il quale accorderà l'autorizzazione solo in presenza di disponibilità di posti.

CAPO II **DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

Articolo 17 **Disposizioni generali**

1.- Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

2.- Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, sono determinate in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

3.- Compatibilmente con le esigenze di detti campi, una volta assicurata una superficie adeguatamente sufficiente per le sepolture a sistema di inumazione, il cimitero può disporre, per la superficie eccedente, di aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

4.- Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private e per gli eventuali cimiteri particolari presenti nel comune l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche

tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e dal successivo articolo 18.

5.- In assenza di piano regolatore cimiteriale, il sindaco, con propria ordinanza, adotta le norme di edilizia cimiteriale concernenti i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai diversi sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 18

Piano regolatore cimiteriale

1.- Entro 3 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il consiglio comunale adotta, o se già ne disponga procede all'aggiornamento, un piano regolatore cimiteriale, ai sensi del capo X decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno 20 anni.

2.- Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'azienda sanitaria locale.

3.- Nella elaborazione del piano si deve tener conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie ossario o cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nel cimitero a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) degli oneri derivanti dalle scelte di programmazione cimiteriale sia in sede di attuazione che in sede di costi finali, nonché delle prospettive di entrate ed uscite valutabili sulla base della proposta di piano regolatore cimiteriale;
- g) delle zone soggette a tutela monumentale, nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro;
- h) ogni altro elemento utile e necessario per la programmazione, con la finalità di assicurare il fabbisogno cimiteriale.

4.- Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione (campo comune);
- b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
- c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- d) loculi;
- e) cappelle e tombe di famiglia;
- f) aree destinate alla dispersione delle ceneri;
- g) cellette ossario;
- h) ossario comune.

5.- La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Ove necessario, la planimetria è accompagnata con tavole di dettaglio, in scala adeguata..

6.- Le aree destinate alla dispersione delle ceneri hanno, in ogni caso, il carattere di sepolcri privati ai

sensi e per gli effetti del Capo XVIII decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

7.- Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, stabilendo le dimensioni massime per ciascuna tipologia di sepolcro, costituenti le norme tecniche di edilizia cimiteriale.

8.- Almeno ogni 10 anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 19 Inumazione

1.- Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni, computati dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata; le sepolture in campo bambini sono della durata di 20 anni¹;
- b) sono private le sepolture per inumazioni di durata di 30 anni effettuate in aree in concessione.

2.- Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui all'articolo 75 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 o delle norme di legge e regolamento regionali. Per ridurre l'incidenza delle salme inconsunte dovrà inoltre essere previsto che sul fondo della cassa di legno, al di sotto della imbottitura, oppure in occasione delle operazioni di inumazione, vengano realizzate condizioni di neutralizzazione dei liquidi cadaverici, anche con l'utilizzo di apposite sostanze assorbenti e biodegradanti.

Articolo 20 Cippo

1.- Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 2, da un cippo, fornito e messo in opera dal comune o dal gestore del cimitero, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2. - A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal comune l'installazione, in sostituzione del cippo ed in conformità al piano regolatore cimiteriale, di un copritomba di superficie complessiva non superiore a due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 100 dal piano di campagna.

3.- Nel caso di cui al comma 2, l'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

4.- In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune, od il soggetto gestore del cimitero, provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, con diritto di ripetizione delle somme anticipate nei confronti delle persone tenutevi.

Articolo 21 Tumulazione

1.- Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette per resti mortali od ossa o urne cinerarie in opere murarie - loculi - costruite dai concessionari di aree o, anche, dal comune, in cui siano conservati le spoglie mortali in feretri, cassette o urne, per un periodo di tempo determinato o, se sorte prima del 10 febbraio 1976, per durata indeterminata, ove risulti espressamente dal regolare atto di concessione a suo tempo stipulato.

¹ lettera così sostituita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 26.06.2007

2.- Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

3.- Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui agli articoli 30 e 31 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, mentre per le modalità di tumulazione e per le caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli articoli 76 o 77 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 o, per entrambe, le norme di legge e regolamento regionali. Per ridurre l'incidenza delle salme inconsunte e degli scoppi delle bare di zinco, oltre all'impiego di appositi strumenti debitamente approvati, dovranno inoltre sul fondo della cassa di zinco interna, al di sotto della imbottitura, essere realizzate condizioni di neutralizzazione dei liquidi cadaverici, anche con l'utilizzo di apposite sostanze assorbenti e biodegradanti.

Articolo 22

Inumazioni e tumulazioni – termini

1.- Le inumazioni e le tumulazioni di norma seguiranno immediatamente la consegna dei feretri di cui ai precedenti artt. 19 e 21.

2.- Tuttavia, per esigenze particolari, sentito il responsabile del servizio di polizia mortuaria, il feretro potrà essere depositato nella camera mortuaria fino a un massimo di 48 ore salvo cause di forza maggiore.

3.- Trascorso il termine concordato con i familiari senza che gli stessi si presentino per assistere alle operazioni, il Sindaco o l'Assessore delegato, con ordinanza motivata da notificare ad uno degli interessati, disporrà l'inumazione del feretro nel campo comune, così come previsto dal d.p.r. 285/1990.

Articolo 23

Inumazioni e tumulazioni – oneri

1.- Tutte le operazioni relative a inumazioni e tumulazioni saranno assicurate dal Comune con spese a carico degli interessati.

2.- Sono comunque sempre a carico degli interessati le forniture di materiali pregiati ed ornamentali.

3.- Per le tumulazioni in cappelle o tombe di famiglia devono provvedervi direttamente i concessionari, nel pieno rispetto delle norme vigenti.

Articolo 24

Casi particolari di inumazione e/o tumulazione

1.- Sono consentiti i seguenti casi di inumazione e tumulazione:

- a) collocazione di cassette contenenti resti e/o urne cinerarie nel loculo e/o nella sepoltura individuale privata, di familiari, al momento della tumulazione della salma del defunto, fino all'esaurimento della capienza. Alla scadenza del loculo non sarà ammessa la concessione di una celletta ossario;
- b) collocazione di cassette contenente resti e/o urne cinerarie in loculi occupati da feretri di familiari, fino all'esaurimento della capienza. Alla scadenza del loculo sarà ammessa la concessione di una celletta ossario per l'arco temporale residuo al raggiungimento dei 30 anni;
- c) collocazione di cassette contenenti resti e/o urne cinerarie in un'unica celletta ossario, nel limite massimo di due. La concessione ha durata trentennale;
- d) concessione di loculo per tumulazione di sole cassette contenente resti e/o urne cinerarie del concessionario e dei suoi familiari. Sarà ammessa la possibilità di contraddistinguerlo con l'indicazione del cognome della famiglia (loculo di famiglia). La concessione ha durata novantanovenale;
- e) sovrapposizione di salme di familiari nelle sepolture individuali, nel limite massimo di due, previa realizzazione di apposite strutture di cemento ciascuna chiusa su sei lati. La concessione ha durata di anni

30 con diritto di rinnovo sino al completamento del turno di sepoltura trentennale, relativamente all'ultima inumazione;

- f) è ammesso lo spostamento delle salme di familiari, tumulate in loculi o tombe private, al fine di collocarle in loculi contigui o sovrapporle in sepolture individuali. La nuova concessione del loculo ha durata trentennale. La sovrapposizione è concessa per l'arco temporale residuo al raggiungimento dei 30 anni della concessione in essere;
- g) è ammesso lo spostamento di cassette contenute resti, al fine di collocarle in cellette ossario contigue a quelle dei familiari. La nuova concessione della celletta ossario ha durata trentennale;

2.- Per tutti i casi previsti nel presente articolo gli interessati devono inoltrare apposita domanda al Sindaco o all'Assessore delegato. Per i casi previsti dalle lettere f) e g) del comma 1 il Sindaco o l'Assessore delegato accorderà l'autorizzazione solo in presenza di disponibilità di posti.

3.- Nel caso in cui le cassette contenenti resti mortali e le urne cinerarie provengono dalle cellette ossario, il concessionario perde qualsiasi diritto di concessione o rimborso relativamente alla celletta abbandonata.

Articolo 25

Deposito provvisorio

1.- A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, eccezionalmente il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo che sia nella piena ed illimitata disponibilità del comune o del gestore del cimitero.

2.- La concessione provvisoria è ammessa limitatamente ai seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolcri privati;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del comune, con progetto esecutivo già approvato e finanziato.

3.- La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati.

4.- Le salme tumulate in concessione provvisoria devono essere estumulate e collocate nella tumulazione definitiva entro 30 giorni dal venire meno delle condizioni del comma 2.

5.- Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il comune od il soggetto gestore del cimitero, previa diffida, provvede a inumare la salma in campo comune, fermo restando l'obbligo di corrispondere le relative tariffe applicabili alle operazioni, nonché all'inumazione e conseguente mantenimento della sepoltura per il periodo di rotazione decennale.

6.- Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e, in ogni caso, previo pagamento delle tariffe previste per le operazioni e prestazioni richieste.

7.- E' consentita, alle medesime condizioni e modalità, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 26

Esumazioni ordinarie

1.- Nel cimitero, il turno ordinario di inumazione in campo comune è pari a quello fissato dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285. Sono parificate ad inumazioni ed

esumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura, a seguito di constatata non mineralizzazione dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del sindaco.

1 bis.- Il turno ordinario di inumazione in campo bambini è della durata di 20 anni, computati dal giorno del seppellimento.²

2.- Le esumazioni ordinarie possono essere svolte dal mese di ottobre al mese di maggio.

3.- Spetta al responsabile del servizio di polizia mortuaria stabilire se un cadavere sia o meno mineralizzato al momento della esumazione, eventualmente acquisendo un parere in linea di massima del responsabile del competente servizio dell'azienda sanitaria locale.

4.- In caso di reinumazione dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, è d'obbligo il trattamento di tali esiti con particolari sostanze biodegradanti, favorenti la ripresa dei processi di mineralizzazione, sia con l'addizione diretta sul resto mortale, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali.

Articolo 27

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1.- Compete al responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali da effettuare nel territorio del comune. Compete al responsabile del servizio cimiteriale del comune o del soggetto gestore del cimitero, ove distinto dal comune, la compilazione del registro di cui agli articoli 52 e 53 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, avvalendosi anche di sistemi informatici, tenendosi conto del punto 12 della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993.

2.- Annualmente, il responsabile del servizio cimiteriale del comune o del soggetto gestore del cimitero, ove distinto dal comune, cura la stesura di tabulati od elenchi con l'indicazione delle salme per le quali deve essere eseguita l'esumazione ordinaria per l'anno in corso e per quello successivo, ai fini dell'articolo 6.

3.- L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo può essere oggetto di comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

4.- Nel periodo in cui verranno effettuate le esumazioni, l'area interessata non sarà accessibile al pubblico.

5.- A cura dell'ufficio comunale preposto al servizio, dovrà essere comunicato ai richiedenti o, in assenza, all'intestatario del foglio di famiglia cui in vita apparteneva il defunto, l'avviso con indicato il giorno e l'ora presunta in cui l'esumazione sarà effettuata., con facoltà di assistervi anche per il recupero di eventuali oggetti di valore o ricordo.

6.- Non presentandosi alcun familiare, l'esumazione sarà comunque effettuata.

Articolo 28

Esumazione straordinaria

1.- L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria oppure, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del comune, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

2.- Salvo che per le esumazioni straordinarie disposte dall'autorità giudiziaria, le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

3.- Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare se la malattia causa di morte sia compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della salute.

4.- Quando sia accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno 2 anni dalla morte e che il

² Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 26.06.2007

dirigente del competente servizio dell'azienda sanitaria locale dichiarare che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

5.- Le esumazioni straordinarie per ordine dell'autorità giudiziaria sono eseguite, anche in deroga da quanto previsto dal comma precedente e con le cautele e prescrizioni dettate, caso per caso, dal competente organo dell'azienda sanitaria locale, alla presenza del dirigente del competente servizio dell'azienda sanitaria locale o di personale da lui dipendente ed appositamente delegato, a meno che l'azienda sanitaria locale non abbia provveduto a definire in via preventiva e generalizzata le cautele da adottare in relazione alle specifiche situazioni prevedibili. In tal e ultimo caso è sufficiente la presenza del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

6.- Alle operazioni di esumazione straordinaria disposte dall'autorità giudiziaria si applicano le normali tariffe previste dall'allegato "A", da corrispondersi anticipatamente a cura di chi abbia richiesto il provvedimento di esumazione straordinaria all'autorità giudiziaria.

Articolo 29

Estumulazioni

1.- Le estumulazioni di feretri si suddividono in estumulazioni alla scadenza della concessione o estumulazioni prima della scadenza della concessione.

2.- Sono estumulazioni alla scadenza della concessione, od ad esse equiparate, quelle eseguite dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni; sono prima della scadenza della concessione tutte le altre.

3.- Le estumulazioni prima della scadenza della concessione sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore a 20 anni;
- su ordine dell'autorità giudiziaria.

4.- I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

5.- I resti mortali, individuati secondo quanto previsto dall'articolo 30, che si rinvenivano possono eventualmente essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto; in difetto di domanda al momento della scadenza delle concessioni a tempo determinato, i resti mortali sono collocati in ossario comune o sottoposti a cremazione, a termini dell'articolo 3, lett. g) legge 30 marzo 2001, n. 130.

6.- Se il cadavere estumulato non sia in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. In tal caso, è d'obbligo il trattamento di tali resti mortali anche con particolari sostanze biodegradanti, favorevoli alla ripresa dei processi di mineralizzazione, sia con l'aggiunta diretta sui resti mortali, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali.

7.- Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del sindaco, tenuto conto dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 30

Esumazioni ed estumulazioni a pagamento

1.- Le esumazioni e le estumulazioni sono eseguite a pagamento. Per il pagamento di quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applicano le normali tariffe previste dall'allegato "A", da corrispondersi anticipatamente a cura di chi abbia richiesto il provvedimento di esumazione straordinaria all'autorità giudiziaria.

2.- Qualora necessitino autorizzazioni di Enti diversi dal Comune, le stesse sono a carico e spese del richiedente.

3.- Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune o, preferibilmente, avviate alla calcinazione anche collettiva a sensi dell'articolo 37, salvo che prima delle relative

operazioni non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata a tumulazione già in concessione.

4.- Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tumulazione privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al previo pagamento della somma indicata in tariffa.

5.- Per le esumazioni ordinarie con collocamento dei resti in ossario comune delle salme di persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari l'onere è assunto dal servizio sociale del comune. Trovano applicazione, per quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 5.

Articolo 31

Oggetti da recuperare

1.- Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di polizia mortuaria al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2.- Gli oggetti richiesti o comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.

3.- Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 365 giorni.

4.- Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal comune e il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

5.- Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 927 a 932 e seguenti codice civile, fermo restando che il comune è in ogni caso considerato ritrovatore.

Articolo 32

Disponibilità dei materiali

1.- I materiali e le opere installate sulle sepolture, siano esse normali inumazioni o sepolcri privati, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del comune che può impiegare i materiali e le opere o le somme ricavate dall'alienazione in opere di miglioramento generale dei cimiteri. Le aree ed i relativi manufatti possono essere nuovamente concesse.

2.- Su richiesta degli aventi diritto, il responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado in qualsiasi linea, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

3.- Le croci e altri simboli religiosi, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

4.- Ricordi strettamente personali che fossero stati collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

5.- Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V
CREMAZIONE

Articolo 33
Urne cinerarie

1.- Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente e debitamente sigillata.

2.- Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

3.- A richiesta degli interessati e nel rispetto della volontà espressa dal defunto, sulla base di concessione e previo pagamento delle tariffe stabilite, l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta ossario o colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata a tumulazione od in sepoltura ad inumazione o con l'affidamento ai familiari.

4.- Se vi sia affidamento ai familiari, l'autorizzazione indicherà il luogo in cui i familiari intendono conservare l'urna; nel caso di successivo mutamento, dovrà essere preventivamente richiesta l'autorizzazione al trasporto e la sua autorizzazione indicherà il luogo di successiva conservazione. L'affidamento a familiare diverso da quello titolare dell'autorizzazione dovrà essere richiesta nuova autorizzazione.

5.- Ogni variazione concernente le ceneri o l'urna in cui siano conservate è annotata nei registri di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

6.- Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nell'ossario comune.

Articolo 34
Dispersione delle ceneri

1.- La dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, è ammessa all'interno del cimitero nelle aree a ciò destinate dal piano regolatore cimiteriale, se adottato; altrimenti nelle aree cimiteriali individuate con ordinanza del sindaco.

2.- Al di fuori del cimitero la dispersione delle ceneri è consentita nei luoghi previsti dalla legislazione vigente.

3.- Alla richiesta di autorizzazione alla dispersione è allegato il documento di cui all'art. 7 della legge Regione Lombardia 22/2003, secondo il modello approvato dalla Giunta Regionale.

4.- Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra i consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse nell'ossario comune o nel giardino delle rimembranze.

5.- La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti.

6.- La dispersione delle ceneri ai sensi dei commi precedenti è effettuata dal coniuge, da altro familiare, dall'esecutore testamentario individuati in conformità alla volontà espressa dal defunto ed in mancanza da accordo tra di loro oppure, in difetto, da personale autorizzato dal comune. Per le ceneri di persone in vita iscritte ad associazione riconosciuta avente tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri, la dispersione può essere eseguita dal legale rappresentante di tale associazione.

Articolo 35

Affidamento dell'urna cineraria

1.- L'affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere autorizzata dal competente ufficio del Comune sulla base della espressa volontà propria scritta del defunto o della volontà del defunto manifestata per iscritto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

2.- La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

3.- In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.

4.- I soggetti di cui al comma 1 presentano al comune, ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, il documento di cui all'art. 7 comma 5 della legge Regione Lombardia n. 22/2003, secondo il modello approvato dalla Giunta Regionale ai sensi del regolamento Regione Lombardia n. 6/2004.

5.- Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione del luogo di conservazione comporta necessità di segnalazione al comune da parte del familiare, necessitando dell'autorizzazione al trasporto dell'urna.

6.- Di norma le indicazioni del presente articolo non si applicano nel caso di affidatari residenti in comune di altra regione, salvo che venga provato documentalmente che in essa non sia vigente normativa regionale che renda ammissibile l'affidamento delle urne ai familiari, in termini analoghi.

7.- Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero per provvedere alla loro sepoltura.

8.- In caso di affidamento a familiare l'urna deve essere contenuta in colombaro che abbia destinazione stabile e sia garantito contro ogni profanazione (R.D. 27.07.1934, n. 1265), avente le dimensioni capaci di contenere l'urna cineraria prescelta.

9.- Il colombaro è da intendersi quale vano di dimensioni adeguate nel quale l'urna sia racchiudibile, a vista o meno e, ove non incorporato al suolo o in strutture abitative, il materiale di cui è costituito deve essere resistente e capace di garantire dalla profanazione.

10.- L'affidamento di urna cineraria ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

11.- Il Comune vigila e controlla l'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, comminando le sanzioni stabilite da leggi e regolamenti, secondo quanto previsto dall'art. 7 del d.p.r. 10.09.1990, n. 285 nonché dall'art. 7-bis d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, e personale appositamente incaricato può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione dell'urna contenente le ceneri nel luogo indicato dal familiare.

Articolo 36

Autorizzazione alla sepoltura di urne

1.- La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero deve essere autorizzata dal comune ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.

Articolo 37

Cremazione dopo 10 anni per le salme inumate o dopo 20 anni per le salme tumulate

1.- In caso di comprovata insufficienza delle sepolture, le salme, decorsi 10 anni dall'inumazione o 20 anni dalla tumulazione, possono essere cremate sulla base di autorizzazione rilasciata previa acquisizione

dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.

2.- Ove vi sia irreperibilità dei familiari di cui al comma precedente, l'autorizzazione è rilasciata dopo trenta giorni dalla compiuta pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso per la durata di 30 giorni consecutivi. Tale avviso è altresì oggetto delle forme di pubblicità di cui all'articolo 6.

3.- A questo fine, il responsabile dei servizi di polizia mortuaria provvede a fornire tutte le indicazioni necessarie per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 1, anche effettuando, se occorrenti, diligenti ed attente indagini o ricerche attraverso pubblici registri od altre fonti documentali idonee ad individuare i soggetti stessi, considerandosi accertata l'irreperibilità quando tali indagini o ricerche abbiano dato esito negativo, il cui procedimento è attestato dallo stesso responsabile. La pubblicazione di cui al comma 2 può avvenire unicamente successivamente a tale attestazione. Compete al responsabile dei servizi di polizia mortuaria acquisire il consenso scritto dei soggetti del comma 1, senza che sia necessario altra formalità.

4.- Le ossa umane possono essere cremate quando sia stato acquisito l'assenso dei soggetti di cui al comma 1.

CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 38 Orario

1.- Il cimitero è aperto al pubblico nei giorni feriali e festivi secondo i seguenti orari:

- a) da ottobre a marzo: dalle ore 8,30 alle ore 18,00;
- b) da aprile a settembre: dalle ore 7,30 alle ore 19,30.

2.- L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

3.- La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria o del gestore del cimitero, se distinto dal comune, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Articolo 39 Disciplina dell'ingresso

1.- Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.

2.- E' vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salve le persone cieche;
- b) alle persone in stato di ubriachezza o di alterazione dall'assunzione di sostanze, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.

Articolo 40 Divieti speciali

1.- Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;

- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria o del gestore del cimitero, ove distinto dal comune. Per cortei ed operazioni cimiteriali, occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
- o) qualsiasi attività commerciale, non autorizzata, previo affidamento ai sensi dell'articolo 113 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.;
- p) qualsiasi forma pubblicitaria fissa, non autorizzata dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria, previa individuazione degli spazi e delle modalità da parte del comune, con deliberazione di Giunta comunale.

2.- I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3.- Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 41 Riti funebri

1.- Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri.

2.- Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile dei servizi di polizia mortuaria ed al gestore del cimitero, ove distinto dal comune.

Articolo 42 Sepoltura nei giorni festivi

1.- Di norma nei giorni festivi non hanno luogo le sepolture.

2.- Per gravi motivi, in accordo con il responsabile del servizio, il Sindaco o l'Assessore delegato potrà autorizzarle.

3.- I feretri trasportati ugualmente al cimitero in detti giorni festivi saranno presi in custodia nella camera mortuaria per essere sepolti il primo giorno feriale utile.

Articolo 43 Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture

1.- Ogni iscrizione, comunemente denominata anche epigrafe, deve essere approvata dal responsabile dell'Area Tecnica e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.

2.- Le epigrafi devono essere redatte in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

3.- Le modifiche di iscrizioni o delle epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

4.- Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

5.- Sorgendo eventuali controversie fra gli aventi diritto o, comunque, fra più persone, trova applicazione l'articolo 4.

6.- Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che si tratti di essenze vegetali che al loro massimo sviluppo, in relazione alla specifica essenza vegetale impiegata, non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui. In tali casi, gli aventi titolo devono provvedere ad una costante manutenzione, cura e pulizia. Trova applicazione l'articolo seguente.

Articolo 44

Fiori e piante ornamentali

1.- Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscono, a cura di chi li ha impiantati o depositi.

2.- Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il responsabile del servizio di polizia mortuaria li fa togliere o sradicare e provvede per la loro distruzione.

3.- Il relativo onere è integralmente a carico di chi li ha impiantati o depositi e, nelle sepolture private, il concessionario è solidalmente responsabile. In difetto di pacifico assolvimento, il comune può procedere alla riscossione coattiva.

4.- Nel cimitero ha luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Articolo 45

Materiali ornamentali

1.- Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2.- Il responsabile del servizio di polizia mortuaria od il gestore del cimitero, ove distinto dal comune, provvederà al ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3.- I provvedimenti di cui al presente articolo vengono adottati d'ufficio, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un periodo di 30 giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4.- Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta, gli stessi criteri stabiliti all'articolo 33, in quanto applicabili.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 46 Sepulture private

1.- Per le sepolture private è concesso, se previsto dal piano regolatore cimiteriale di cui agli articoli 17 e seguenti e nei limiti stabiliti dallo stesso, l'uso di aree e di manufatti anche costruiti dal comune.

2.- Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

3.- Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

4.- Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal comune riguardano:

- a) sepolture individuali (loculi, poste individuali, cellette ossario);
- b) sepolture per famiglie e collettività.

5.- Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

6.- Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

7.- La concessione è stipulata ai sensi dell'articolo 107, comma 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria o del gestore del cimitero, cui compete l'istruttoria dell'atto.

8.- Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa di diritto pubblico su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del comune, fermo restando quanto previsto dall'articolo 824, comma 2, codice civile.

9.- Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante *pro tempore*, i concessionari;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

10.- E' ammesso che l'atto di concessione possa venire concluso mediante moduli o formulari, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1341 e 1342 codice civile.

11.- Per le collettività di appartenenti a minoranze linguistiche o di appartenenti a religioni specifiche, trova applicazione la possibilità di concessione, pur sempre a titolo oneroso, ma secondo un canone annuo, riscuotibile anche in unica soluzione, concernente l'uso e la gestione del cimitero, nonché per il recupero delle spese generali cimiteriali, di apposita area individuata nel piano regolatore cimiteriale, secondo tariffa di volta in volta stabilita dalla giunta comunale, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale.

Articolo 47

Cappelle e tombe di famiglia

- 1.- Le cappelle potranno essere costruite sulle aree destinate dal Comune.
- 2.- All'atto della presentazione della domanda per la concessione dell'area per la costruzione di cappella o tomba di famiglia, da redigersi in competente carta legale, il richiedente dovrà versare l'intero importo deliberato, di volta in volta dalla Giunta Comunale.
- 3.- A versamento effettuato, sarà redatto e sottoscritto dalle parti l'atto di concessione.
- 4.- La concessione è a tempo determinato e la sua durata non può essere superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

Articolo 48

Durata delle concessioni

- 1.- Le concessioni di cui all'articolo 46 sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
- 2.- La durata è fissata in:
 - a) 99 anni per cappelle, tombe e loculi di famiglia;
 - b) 30 anni per cellette ossario;
 - c) 30 anni per i loculi;
 - d) 30 anni per le sepolture private individuali in terra.
- 3.- E' ammesso il rinnovo decennale, per una sola volta, delle concessioni di cui al comma 2, lettere b), c) e d) dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.
- 4.- Nell'atto di concessione viene indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di inumazione o tumulazione, nonché, in ogni caso, la data di scadenza.

Articolo 49

Modalità di concessione

- 1.- La sepoltura, individuale privata di cui al quarto comma, lettera a) dell'articolo 46, può concedersi solo in presenza:
 - della salma, resti o ceneri per i loculi e le poste individuali;
 - dei resti o ceneri per le cellette ossario.
- 2.- L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione. Per l'assegnazione di colombari e cellette nella parte storica del cimitero e nell'ampliamento del 2009, la disponibilità sarà esclusivamente progressiva utilizzando gli spazi da destra a sinistra e dal basso in alto (nei casi di prezzo uguale per tipologia fila) guardando frontalmente i loculi, partendo dai posti liberi in adiacenza alla scalinata di accesso posta alla destra delle nuove cappelle.
- 3.- La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi.
- 4.- La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente, di età superiore ai 70 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado oppure, indipendentemente dall'età, sia coniuge superstite del defunto.
- 5.- La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui ai commi 2, 3 e 4 lettera b) dell'articolo 46, è data in ogni tempo secondo la disponibilità ed in conformità al piano regolatore cimiteriale, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
- 6.- La Giunta Comunale può deliberare la prevendita di cappelle, tombe di famiglia e loculi di famiglia di nuova costruzione, nonché di loculi, stabilendo con apposito bando i relativi criteri di assegnazione ai cittadini

che ne facciano richiesta³.

Articolo 50

Uso delle sepolture private

1.- Salvo quanto già previsto dagli articoli 48 e 49, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato – esclusivamente – alla persona del concessionario, fondatore del sepolcro, e alle persone appartenenti alla sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (confraternita, corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2.- Ai fini dell'applicazione sia del comma 1 che del comma 2 dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal concessionario, dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, estesa agli affini, fino al 4° grado.

3.- La condizione di convivenza di cui all'art. 24, comma 1, oppure dell'art. 27, comma 1 del Regolamento regionale n. 6/2004, è verificata sulla base delle risultanze dell'anagrafe della popolazione residente, congiuntamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif. da cui risulti che la coabitazione aveva luogo *more uxorio*.

4.- L'eventuale condizione di particolare benemerenzia nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif. od istanza avente la forma di cui agli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif. del titolare della concessione depositata presso il servizio di polizia mortuaria almeno 3 anni prima del decesso della persona per la quale è richiesta la sepoltura, la quale potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione e, laddove la capienza residua sia insufficiente a garantire la futura collocazione dei feretri di tutte le salme, di tutti gli aventi diritto alla sepoltura nel sepolcro.

5.- Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.

6.- Con la concessione il comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile; ogni atto contrario è nullo di diritto.

7.- Il diritto d'uso di una sepoltura, l'eventuale proprietà dei materiali per la residua durata della concessione e il connesso obbligo di mantenimento nel tempo, possono essere trasmessi per successione, fermo restando il diritto alla sepoltura *iure sanguinis*, quale regolato dal presente articolo.

8.- Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il comune od il gestore del cimitero può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Articolo 51

Manutenzione e canone periodico

1.- La manutenzione delle sepolture private spetta in ogni caso ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate o comunque presenti all'interno della concessione, indipendentemente dal soggetto che abbia provveduto alla loro costruzione.

2.- La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o

³ Introdotto dall'art. 1 della deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 25.11.2008, in vigore dal 25.11.2008.

³ Modificato dall'art. 1 della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 31.01.2013, in vigore dal 31.01.2013.

restauri che il comune od il gestore del cimitero ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

3.- Nelle sepolture private costruite dal comune o dal gestore del cimitero e in quelle la cui tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il comune o il gestore del cimitero può, previa deliberazione di istituzione di apposito servizio adottata ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera e) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti con l'obbligo per i concessionari di corrispondere periodicamente apposito canone, stabilito nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione o di altri criteri di ripartizione, definiti con l'atto con cui il comune o il gestore del cimitero assume questo servizio per conto e nell'interesse dei concessionari.

4.- In ogni caso, sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

5.- Il mancato pagamento del canone da parte del concessionario protratto per 3 anni determina la decadenza dalla concessione.

6.- Per le sepolture private costruite da privati per le quali non risultino l'esistenza di concessionari, gli oneri della manutenzione fanno integralmente carico ai soggetti che risultino proprietari, anche se privi del diritto personale di sepoltura che, in quanto diritto della persona, non costituisce oggetto di proprietà, né può essere oggetto di disposizioni mediante atti tra vivi o per causa di morte.

Articolo 52

Costruzione delle opere – Termini

1.- Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui all'articolo 46, commi 2 e 3, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'articolo 59 ed alla esecuzione delle opere relative entro 2 anni dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

2.- Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

3.- Per motivi da valutare dal dirigente competente, può essere concessa, su giustificata e documentata richiesta degli interessati, una proroga di 180 giorni ai termini predetti.

CAPO II

DIVISIONE E SUBENTRI

Articolo 53

Divisione e Subentri

1.- Più concessionari possono richiedere al comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2.- La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trovano applicazione gli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif.; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata anche separatamente da tutti gli stessi.

3.- Nelle stesse forme e modalità, uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali, restando unica la concessione.

4.- Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti,

servizi informatici.

5.- La divisione, l'individuazione di separate quote, ferma restando l'unicità del sepolcro, o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6.- Con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio ai sensi dell'articolo 2703 codice civile, debitamente registrati e depositati agli atti del comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del comune e del gestore del cimitero.

7.- In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'articolo 50 sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro un anno dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e, nel caso di pluralità di discendenti, designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del comune.

8.- L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'articolo 50, che assumono la qualità di concessionari.

9.- In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la pari titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

10.- Trascorso il termine complessivo di 3 anni dalla data di decesso del concessionario senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione si determina la decadenza.

11.- La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'articolo 50, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

12.- Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il comune provvede alla dichiarazione di estinzione della famiglia e di decadenza dalla concessione.

CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 54 Revoca

1.- Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2.- Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico del Comune le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3.- Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale e del cimitero per la durata di 60 giorni, almeno 30 giorni prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario.

Articolo 55

Decadenza

1.- La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) quando vi sia utilizzo da parte di salme di persone alle quali la concessione non è riservata secondo quanto previsto dall'articolo 50;
- d) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'articolo 50, penultimo comma;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'articolo 51, comma 5;
- f) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 52, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- g) quando non sia stato provveduto all'aggiornamento dell'intestazione della concessione a termini dell'articolo 53 o vi sia l'estinzione della famiglia;
- h) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2.- La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti *d)* e *g)* di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3.- In casi di irreperibilità, previe diligenti indagini, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi. Si ha irreperibilità quanto il comune o il gestore del cimitero non disponga, ai propri atti, di loro nominativi ed indirizzi e questi non possano essere reperiti con ricerche presso le anagrafi della popolazione residente.

4.- La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, rientra nei compiti di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e il relativo procedimento è avviato entro 30 giorni dal momento in cui si abbia notizia della sussistenza delle relative condizioni.

Articolo 56

Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza

1.- La decadenza ha effetto dal momento in cui si è avvenuto il fatto da cui si determina, momento che è indicato nel provvedimento che la dichiara.

2.- Ogni comportamento, fatto o quanto altro che sia avvenuto successivamente al momento da cui la decadenza ha effetto importa la messa in pristino della situazione ed i relativi oneri sono integralmente a carico delle persone che li abbiano posti in essere.

3.- Pronunciata la decadenza della concessione, il comune dispone, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in inumazione, ossario comune, cinerario comune, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

4.- Dopodiché, il comune dispone per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del comune.

Articolo 57

Estinzione

1.- Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

2.- Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3.- Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente in inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 58 Accesso al cimitero

1.- Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al comune o al gestore del cimitero, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2.- Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare effettuata direttamente dal titolare.

3.- L'autorizzazione da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal comune.

4.- Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci e simboli religiosi, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, è sufficiente ottenere il permesso del responsabile dell'Area Tecnica.

5.- E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

6.- Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli articoli da 38 a 40, in quanto compatibili.

Articolo 59 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1.- I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono rispettare le previsioni del piano regolatore cimiteriale ed essere approvati dal comune, su conforme parere del dirigente del competente servizio dell'azienda sanitaria locale e della commissione edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi XIV e XV nonché dell'articolo 94 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento. Non trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e succ. modif. mancando una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, essendo questa già avvenuta con l'impianto del cimitero al cui interno avviene la costruzione del manufatto edilizio.

2.- Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme, nonché di cassette per resti od urne cinerarie che possono essere accolte nel sepolcro.

3.- Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

4.- La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

5.- Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del responsabile dell'Area Tecnica.

6.- In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

7.- Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed, in ogni caso, il termine di ultimazione dei lavori.

8.- Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente l'autorizzazione del responsabile dell'Area Tecnica.

9.- I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile dell'Area Tecnica, lapidi, ricordi, e similari.

Articolo 60

Responsabilità - Deposito cauzionale

1.- I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

2.- Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale, con le modalità di cui all'articolo 58, comma 3, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

3.- Il comune procede allo svincolo del deposito cauzionale una volta che sia stato comprovata l'ultimazione delle opere e dei lavori autorizzati e trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, smaltimento di rifiuti, oneri gestionali e di custodia o vigilanza, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Articolo 61

Recinzione aree - Materiali di scavo

1.- Nella costruzione di cappelle e tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. Trovano applicazione le norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in generale, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

2.- E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione scritta del responsabile dell'Area Tecnica.

3.- I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal responsabile dell'Area Tecnica, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 62

Introduzione e deposito di materiali

1.- E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile dell'Area Tecnica. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

- 2.- E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
- 3.- Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
- 4.- Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Articolo 63

Orario di lavoro e sospensione dei lavori

- 1.- L'orario di lavoro all'interno dei cimiteri per le imprese è fissato dal responsabile dell'Area Tecnica.
- 2.- Alle ore 12,00 dei giorni prefestivi dovrà cessare qualsiasi attività ed i cantieri dovranno essere riordinati. I lavori potranno riprendere solo il giorno successivo a quello festivo.
- 3.- Nel periodo dal 26 ottobre al 1° dicembre è vietato introdurre materiali edili e dovrà cessare qualsiasi attività nei cantieri, mentre, nelle sole ore antimeridiane, sono consentiti lavori di riordino o abbellimento.

Articolo 64

Vigilanza

- 1.- Il responsabile dell'Area Tecnica vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli, anche avvalendosi di personale dipendente, può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
- 2.- Il responsabile dell'Area Tecnica accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e dispone, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli articoli 58 e 60, previa definizione della somma da trattenere ai sensi dell'articolo 60, comma 3.

Articolo 65

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

- 1.- Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero, segnalando al responsabile dell'Area Tecnica le violazioni accertate.
- 2.- Altresì il personale del cimitero è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
- 3.- Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.
- 4.- Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.
- 5.- Il personale del cimitero è sottoposto alle misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 66 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1.- All'interno del cimitero può essere riservata dal piano regolatore cimiteriale apposita zona detta "degli Uomini Illustri", in cui la giunta comunale potrà disporre per l'assegnazione di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità, con oneri a carico del bilancio comunale.

2.- Per le medesime finalità e con le stesse modalità di cui al comma precedente, l'amministrazione comunale potrà destinare nel cimitero aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

3.- E' altresì ammesso che il piano regolatore cimiteriale possa riservare aree o monumenti funebri a tali categorie con oneri a carico delle famiglie che lo richiedano, fermo restando che l'appartenenza a tali categorie compete alla giunta comunale.

Articolo 67 Registro delle sepolture

1.- Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Il registro può essere tenuto anche con mezzi informatici.

2.- Ad ogni posizione corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

3.- Sul registro viene annotata ogni uso della sepoltura, in campo ad inumazione o in tumulazione, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

Articolo 68 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1.- Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

2.- In base ai dati contenuti in tale registro, si procede all'aggiornamento delle registrazioni cimiteriali di cui all'articolo precedente.

Articolo 69 Schedario dei defunti

1.- Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2.- Il servizio di polizia mortuaria od il gestore del cimitero, ove distinto dal comune, sulla scorta dei registri delle sepolture di cui agli articoli precedenti, annota in ordine alfabetico, suddiviso per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

3.- In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) il numero della sepoltura di cui al comma 2 dell'articolo 67 in caso di concessione in uso o la individuazione del luogo dove si trovano le spoglie mortali, in ogni altro caso.

Articolo 70

Scadenziario delle concessioni

1.- Viene istituito uno scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2.- Il responsabile del servizio di polizia mortuaria predispone annualmente l'elenco delle concessioni in scadenza.

CAPO II

NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 71

Efficacia delle disposizioni del regolamento

1.- Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2.- Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

3.- Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

4.- Gli adempimenti di cui all'articolo 53, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

5.- Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Articolo 72

Responsabile del servizio di polizia mortuaria

1.- Ai sensi dell'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., spetta al responsabile del servizio di polizia mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso e del piano regolatore cimiteriale.

2.- Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano al responsabile del servizio di polizia mortuaria su deliberazione della giunta comunale che definisca gli indirizzi e gli strumenti di controllo, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

Articolo 73

Concessioni pregresse

1.- Salvo quanto previsto dall'articolo 71, le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 74

Atti e cautele per i gestori di cimiteri comunali diversi dal comune

1.- Gli affidatari della gestione del cimitero, in esito a quanto previsto dall'articolo 113 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., sono titolari del servizio per la durata dell'affidamento e svolgono i compiti attribuiti al gestore dal presente regolamento, ad esclusione delle pubbliche funzioni che permangono in capo al comune.

2.- Ove il gestore realizzi con proprie risorse la costruzione di manufatti da cedere in uso:

- a) se la durata della cessione in uso è pari o inferiore alla residua durata dell'affidamento del servizio, il relativo contratto è sottoscritto unicamente dal legale rappresentante del soggetto gestore o da suo delegato. I corrispondenti introiti, anche di carattere pluriennale, sono di competenza del gestore;
- b) se la durata della cessione in uso è superiore alla residua durata dell'affidamento del servizio, il relativo contratto è sottoscritto sia dal legale rappresentante del soggetto gestore o da suo delegato, che dal comune. I corrispondenti introiti, anche di carattere pluriennale, sono di competenza del gestore per la parte proporzionalmente di propria competenza e, per la parte eccedente, accantonati in apposito fondo a destinazione vincolata. Al termine dell'affidamento, il fondo vincolato di cui sopra è trasferito al soggetto gestore subentrante, il quale dovrà farsi carico di corrispondere al soggetto gestore uscente un indennizzo pari al valore dei beni non ancora ammortizzati;
- c) in caso di fallimento o altra situazione d'insolvenza, comunque denominata, o altro provvedimento che impedisca al gestore del cimitero la prosecuzione degli obblighi assunti col comune e con gli utenti, fatte salve le azioni giudiziarie, il comune è tenuto a subentrare negli obblighi in essere, direttamente o in una delle forme di gestione consentite dall'articolo 113 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif, usufruendo delle forme di garanzie di cui alla lettera d) che segue;
- d) sia nel caso di cui alla lettera a), che b), che precedono, quale forma di garanzia per l'amministrazione comunale eventualmente subentrante nelle obbligazioni disattese da parte del gestore, è costituita apposita fideiussione, di importo non inferiore al 50% del costo di costruzione dei fabbricati quale risulta dal bilancio del gestore. Nel caso della lettera b) che precede, la fideiussione, calcolata come sopra, è incrementata del 100% del valore del fondo a destinazione vincolata individuato nella citata lettera b).

3. Nel contratto di servizio, saranno definiti gli standard di erogazione ordinaria del servizio, i criteri di misurazione e verifica nel tempo, le sanzioni per gli inadempimenti, gli eventuali ulteriori compiti del soggetto gestore.

Articolo 75

Sanzioni

1.- Per le infrazioni al presente regolamento, oltre alle disposizioni di cui agli articoli 338, 339, 340, 344 e 358, comma 2 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif. e dell'articolo 107 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, in quanto applicabili, si applicano le disposizioni dell'art. 7 bis decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

2.- Se le infrazioni sono commesse da personale dipendente del comune o del gestore del cimitero, oltre alla sanzione di cui al comma precedente, ha avvio procedimento disciplinare a termini del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

ALLEGATO "A"

PARTE I -DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER I SERVIZI FUNERARI E CIMITERIALI

Le tariffe concernenti il servizio funebre e cimiteriale sono stabilite nel rispetto dei criteri generali stabiliti, a seconda delle forme di gestione, dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'elencazione delle voci di tariffa riportate nella parte II costituiscono linee di indirizzo per la giunta comunale, che ha la facoltà di apportare modifiche senza che ciò comporti modifica della disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi.

Nelle more dell'approvazione da parte della Giunta Comunale delle nuove tariffe, si applicano le tariffe previgenti.

PARTE II – ELENCO DEI BENI, SERVIZI E PRESTAZIONI SOGGETTE A TARIFFA.

- Trasporto funebre
- Inumazione in campo comune della durata del turno normale di rotazione, per lo scavo della fossa, le operazioni di sepoltura e di copertura della fossa, l'installazione di cippo identificativo
- Concessione trentennale e rinnovo decennale di loculi, cellette ossario, sepolture private individuale
- Introduzione di cassette resti e urne cinerarie
- Concessione loculi di famiglia
- Sovrapposizione di sepoltura individuale
- Spostamento di salme
- Diritto di tumulazione di salme
- Diritto di apertura sepoltura
- Deposito provvisorio di feretro in loculo nella piena ed illimitata disponibilità del comune o del gestore del cimitero, per ogni periodo di 90 giorni, o sua frazione
- Deposito provvisorio di cassette ossario od urne cinerarie in loculo nella piena ed illimitata disponibilità del comune o del gestore del cimitero, per ogni periodo di 90 giorni, o sua frazione
- Esumazione ordinaria
- Esumazione straordinaria disposta dall'autorità giudiziaria
- Esumazione straordinaria disposta a richiesta dei familiari
- Inumazione in campo comune della durata del turno stabilito di salma che proviene da estumulazione, per lo scavo della fossa, le operazioni di sepoltura e di copertura della fossa, l'installazione di cippo identificativo
- Ritumulazione, a richiesta dei familiari, della salma nella stessa tumulazione previa rifasciatura del feretro
- Canone per la manutenzione delle sepolture private effettuata direttamente dal comune o dal gestore del cimitero
- Autorizzazione alla costruzione di un numero di loculi superiore a quelli previsti in via normale dall'articolo 69, comma 3, per ciascun posto loculo autorizzabile
- Deposito cauzionale per l'esecuzione di lavori occasionali di esecuzione di opere nelle sepolture private
- Autorizzazione all'affidamento dell'urna cineraria
- Autorizzazione alla dispersione delle ceneri
- Autorizzazione alla dispersione delle ceneri in apposita area nel cimitero
- Autorizzazione all'accoglimento nel cimitero di parti anatomiche riconoscibili e prodotti assimilati (art. 7 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254)
- Tumulazione temporanea di urne cinerarie nelle ipotesi dell'art. 14, comma 5 Regolamento regionale n. 6/2004

- Operazioni di apertura del tumulo e sostituzione del feretro/cassetta di zinco con altro contenitore combustibile per l'avvio alla cremazione”⁴

⁴ Voce inserita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 26.06.2007

